

Esame delle due situazioni di handicap contemplate dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992 e cenno ai benefici correlati.

Autore: Vanacore Giorgio

In: Sanitario

I) I commi 1 e 3 dell'art. 3 della nota legge 104/1992, norma che, come è noto, ha attribuito il crisma di giuridicità alla condizione di handicappato, conferendogli cittadinanza nell'ordinamento previdenziale, così recitano:

1. È **persona handicappata** colui che presenta una **minorazione fisica**, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è **causa di difficoltà di apprendimento**, di relazione o di integrazione lavorativa e **tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**.

...

3. **Qualora la minorazione**, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario **un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

II) Orbene, già la lettura testuale del citato art. 3, legge 104/1992, mostra, come detto, che il grado di handicap ai sensi **dell'art. 3, comma 1**, sia **di grado sensibilmente inferiore e qualitativamente diverso** rispetto a quello di cui all'art. 3, **comma 3** (si ripete, nel comma 3 la norma fa riferimento ad una situazione che assume **connotazione di gravità**), che, come si legge nell'inciso testuale da ultimo citato giustifica "...priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

III) A quanto appena detto, si aggiunga che tutti i significativi benefici riconosciuti ai portatori di handicap e/o ai congiunti conviventi che prestino loro assistenza dalla legge 104/1992 e dalla vigente legislazione di dettaglio emanata successivamente ad essa presuppongono proprio la condizione di **"portatore di handicap in situazione di gravità"**.

In particolare, senza pretesa di esaustività, si rammenta che sia la legge n. 104/1992 (in tema di permessi e benefici lavorativi ai congiunti con l'handicappato, artt. 33 e ss. legge 104/1992), che la normativa specialistica di dettaglio, nel configurare benefici in capo ai soggetti handicappati e o ai loro congiunti conviventi che gli prestino assistenza, richiedano espressamente la condizione di **handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992.**

Solo a titolo esemplificativo, a tacere di tutti gli altri benefici, si rammenti che **l'handicappato con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992:**

-ha diritto ad un risparmio di Iva (conteggiata al 4%) nell'acquisto degli apparecchi e sussidi di comunicazione che ne allevino la inabilità (D.L. n 669/1996. conv. in l. 30/1997; D.M. Min Fin 14/03/1998);

- ha altresì diritto a significative esenzioni fiscali nell'acquisto di autoveicoli (detrazione del costo pari al 19%; applicazione dell'Iva al 4%) (art. 30, co. 7 legge 388/2000 e Circolare Ministero Finanze n. 46 dell'11.05.01);

- ha ancora diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto e dal pagamento dell'imposta di trascrizione del veicolo al Pra (risoluzione 169/2002 dell'Agenzia delle entrate; circolare Min. Economia 186/E/98; art. 30, co. 7, legge 288/2000).

Giorgio Vanacore

avvocato del foro di Napoli

giorgiovanacoreavv@libero.it

<https://www.diritto.it/esame-delle-due-situazioni-di-handicap-contemplate-dall-art-3-commi-1-e-3-della-legg-e-1041992-e-cenno-ai-benefici-correlati/>